

ANTIRICICLAGGIO/COMMERCIALISTI-CNF

Trust, niente obblighi

Stop a nuovi obblighi indiretti per i professionisti dal nuovo registro dei trust.

Il controllo del titolare effettivo deve avvenire in maniera gratuita e senza nuovi oneri anche di verifica per i professionisti. Sono queste alcune delle osservazioni che il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il consiglio nazionale forense hanno inviato, congiuntamente, al ministero dell'economia nell'ambito della consultazione sull'attuazione della V direttiva antiriciclaggio. In attesa del testo di recepimento definitivo previsto però per questa estate i professionisti intervengono dunque, con le loro osservazioni allo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare per quanto attiene la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore il dlgs richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione. In caso di dubbi, incertezze o incongruenze sulla veridicità o validità dei dati identificativi forniti dal cliente il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. Nel documento si chiede che: «l'utilizzo da parte dei soggetti obbligati di strumenti di ausilio ai fini del corretto espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela non può in alcun modo avvenire a titolo oneroso», precisando espressamente la questione con il termine gratuito.

L'altra questione attiene alla le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto

Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela ed i conseguenti correttivi. Sul punto per i commercialisti, è, pertanto, necessario chiarire che in caso di incongruenza tra i dati comunicati dal soggetto obbligato e quelli detenuti nel Registro compete esclusivamente al Registro l'ulteriore verifica sulla titolarità effettiva e che all'esito della citata verifica, il dato sulla titolarità effettiva deve essere comunicato al soggetto obbligato che ha segnalato l'incongruenza, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare tutte le valutazioni del rischio connesso al cliente laddove il dato da questi acquisito sulla titolarità effettiva non fosse risultato veritiero.

Domenico Morosini

© Riproduzione riservata

